



Comune di SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

Piazza Umberto I°, n. 3 - Tel. 0722/819901 - - Fax. 654500-
Web site: www.comunesantangeloinvado.it/

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 10.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”;

Vista la determinazione del responsabile del settore amministrativo n.681 del 23.12.2025 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ATTI RELATIVI LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”;

Art. 1 - Oggetto dell'avviso e finalità

1. Il Comune di Sant'Angelo in Vado intende affidare la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, considerata attività priva di rilevanza economica e finalizzata alla promozione della pratica sportiva come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale.

2. L'affidamento è suddiviso:

- **1:** Stadio comunale e strutture ad esso annesse (campo A - B - C, tribune, bagni, spogliatoi, recinzione, magazzino e lavanderia), sito in via Galassia.
- **2:** Palazzetto dello Sport sito in via Molinello n. 8.

3. È possibile presentare manifestazione di interesse per uno o per entrambi i lotti. È ammessa la partecipazione di più società raggruppate tra loro per la gestione di una struttura.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

1. La gestione avrà una durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione prioritariamente le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi soggetti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2012 n. 5 ed art. 15, comma 2, del Regolamento regionale 7

agosto 2013 n. 14, che garantiscono il perseguitamento delle finalità di cui all'articolo 18 della Legge Regionale n. 5/2012.

Il soggetto interessato a partecipare non deve trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono causa di esclusione automatica ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 4 - Condizioni economiche e gestionali

1. La gestione non ha finalità di lucro. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti da parte di terzi dovranno essere contenute, concordate con la Giunta Comunale e destinate a coprire parzialmente i costi di gestione non coperti dal contributo comunale.

2. per far fronte degli oneri gestionali, l'Amministrazione Comunale erogherà un contributo economico annuo massimo, volto a garantire l'equilibrio finanziario, pari a:

- **Stadio:** € 18.500,00
- **Palazzetto:** € 7.500,00

3. Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e alle utenze (energia elettrica, acqua, ecc.) sono a carico del gestore. Il servizio di riscaldamento rientra nell'appalto "gestione calore" del Comune. La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune.

4. Il gestore dovrà presentare un rendiconto annuale sull'attività svolta e sulla gestione finanziaria.

Art. 5 - Criteri di valutazione

1. Le proposte saranno valutate da un'apposita commissione sulla base dell'offerta qualitativa del progetto gestionale. Saranno considerati criteri premianti, in coerenza con gli indirizzi della Giunta Comunale:

a) **Progetto sportivo e settore giovanile:** qualità e numero delle attività proposte, con particolare riferimento a corsi per bambini e ragazzi, partecipazione a campionati giovanili, iniziative di inclusione sociale attraverso lo sport.

b) **Radicamento territoriale e capacità organizzativa:** numero di tesserati residenti nel Comune, numero di volontari attivi, esperienza pregressa nella gestione di impianti o nell'organizzazione di eventi sportivi, solidità della struttura organizzativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
A	<p>PROGETTO SPORTIVO;</p> <p>Relazione dettagliata atta a dimostrare:</p> <ul style="list-style-type: none">- la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto sportivo;- numero e tipo di attività proposte in relazione alle diverse fasce d'età degli iscritti; <p>SETTORE GIOVANILE</p> <p>Breve relazione atta a descrivere:</p> <ol style="list-style-type: none">il programma di promozione ed organizzazione delle attività sportive svolte per il settore giovanile sino a 18 anni;	10 punti

	b. le iniziative che verranno attivate per favorire l'inclusione attraverso lo sport dei giovani con disabilità.	
B	<p>CAPACITA' ORGANIZZATIVA</p> <p>1) Descrivere:</p> <p>a. l'esperienza maturata indicando gli impianti gestiti e l'anzianità di svolgimento delle attività</p> <p>b. come la Società Sportiva intende utilizzare l'impianto sportivo, specificando le modalità organizzative di gestione e funzionamento dell'impianto .</p> <p>LIVELLO DI ATTIVITA' SVOLTA- CONSISTENZA ASSOCIAТИVA:</p> <p>a) Relazione atta a dimostrare la propria presenza sul territorio, con riguardo al radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto sportivo;</p> <p>b) numero di tesserati per le attività che possono svolgersi nell'impianto</p>	10 punti 10 punti
	TOTALE PUNTI	40 PUNTI

La Commissione attribuirà il punteggio valutando le proposte secondo l'articolazione che segue. Per agevolare la preparazione dei documenti necessari da presentare ai fini dell'attribuzione dei vari punteggi come sopra determinati, si specifica che le dichiarazioni da presentare devono riferirsi all'ultima stagione sportiva regolarmente conclusa.

VOCE A

PROGETTO SPORTIVO: il concorrente dovrà produrre Relazione dettagliata atta a dimostrare:

- la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto sportivo;
- numero e tipo di attività proposte in relazione alle diverse fasce d'età degli iscritti;

Punti da 0 a 10

in base alla documentazione prodotta, la Commissione assegnerà a ciascun concorrente il seguente punteggio:

-Attività attinente proposta a diverse fasce d'età: punti 10

-Attività attinente proposta a una sola fascia d'età: punti 8

-Attività compatibile proposta a diverse fasce d'età: punti 6

-Attività compatibile proposta a una sola fascia d'età: punti 4

-Attività non attinente rivolta a più fasce d'età: punti 2

- Attività non attinente rivolta a una sola fascia d'età: punti 0

SETTORE GIOVANILE

Breve relazione atta a descrivere:

- il programma di promozione ed organizzazione delle attività sportive svolte per il settore giovanile sino a 18 anni
- le iniziative che verranno attivate per favorire l'inclusione attraverso lo sport dei giovani con disabilità

Punti da 0 a 10

in base alla documentazione prodotta, la Commissione assegnerà a ciascun concorrente il seguente punteggio:

- più di una attività sportiva rivolta agli under 18 prevedendo un programma di inclusione dei giovani con disabilità in tutte le attività proposte punti 10
- più di una attività sportiva rivolta agli under 18 prevedendo un programma di inclusione dei giovani con disabilità in solo alcune delle attività proposte punti 8
- una sola attività sportiva rivolta agli under 18 prevedendo un programma di inclusione dei giovani con disabilità punti 6
- più di una attività sportiva rivolta agli under 18 in assenza di un programma d'inclusione rivolto ai giovani con disabilità punti 4
- una attività sportiva rivolta agli under 18 in assenza di un programma d'inclusione rivolto ai giovani con disabilità; punti 2
- nessuna attività rivolta agli under 18 punti 0

VOCE B

CAPACITA' ORGANIZZATIVA

Descrivere:

- l'esperienza maturata indicando gli impianti gestiti e l'anzianità di svolgimento delle attività;
- come la Società Sportiva intende utilizzare l'impianto sportivo, specificando le modalità organizzative di gestione e funzionamento dell'impianto.

Punti da 0 a 10

in base alla documentazione prodotta la Commissione assegnerà il seguente punteggio:

- esperienza ultra decennale della gestione di impianti sportivi con modalità organizzative e gestionali che prevedano la partecipazione a più campionati con coinvolgimento di atleti di diverse fasce d'età: punti 10
- esperienza ultra quinquennale della gestione di impianti sportivi con modalità organizzative e gestionali che prevedano la partecipazione a più di un campionato con coinvolgimento di atleti con diverse fasce d'età: punti 8
- esperienza ultra decennale della gestione di impianti sportivi con modalità organizzative e gestionali che prevedano la partecipazione a un solo campionato con coinvolgimento di atleti con diverse fasce d'età punti 6
- esperienza ultra quinquennale della gestione di impianti sportivi con modalità organizzative e gestionali che prevedano la partecipazione a un solo campionato con coinvolgimento di atleti con diverse fasce d'età punti 4

- esperienza ultra quinquennale della gestione di impianti sportivi con modalità organizzative e gestionali che prevedano la partecipazione a un campionato con coinvolgimento di atleti di una sola fascia d'età punti 2

- esperienza inferiore ai 5 anni con partecipazione ad un unico campionato coinvolgendo atleti di una unica fascia d'età punti 0

LIVELLO DI ATTIVITA' SVOLTA- CONSISTENZA ASSOCIAТИVA:

- Relazione atta a dimostrare la propria presenza sul territorio, con riguardo al radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto sportivo;
- numero di tesserati per le attività che possono svolgersi nell'impianto

Punti da 0 a 10

in base alla documentazione prodotta la Commissione assegnerà il seguente punteggio:

- n. di tesserati superiore a n.200 persone con una percentuale del 50% residenti a Sant'Angelo in Vado dei quali almeno 100 siano atleti: punti 10

- n. di tesserati inferiore o uguale a n.200 persone con una percentuale del 50% residenti a Sant'Angelo in Vado dei quali almeno 90 siano atleti: punti 8

- n. di tesserati inferiore a n.100 persone con una percentuale del 50% residenti a Sant'Angelo in Vado dei quali almeno 70 siano atleti: punti 6

- n. di tesserati inferiore a n.100 persone con una percentuale del 25% residenti a Sant'Angelo in Vado dei quali almeno 70 siano atleti: punti 4

- n. di tesserati inferiore a n.100 persone con una percentuale del 15% residenti a Sant'Angelo in Vado dei quali almeno 50 siano atleti: punti 2

- n. di tesserati inferiore a n.100 persone con una percentuale inferiore al 15% di residenti a Sant'Angelo in Vado dei quali meno di 50 siano atleti: punti 0

Art. 6 - Modalità e termine di presentazione della domanda

1. La manifestazione di interesse, redatta utilizzando l'apposito "Modulo di domanda" (Allegato B), dovrà essere inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo comune.santangeloinvado@emarche.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.01.2026

2. L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO (specificare il tipo d'impianto) ".

3. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

- Modulo di domanda (Allegato B) compilato e sottoscritto dal legale rappresentante;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Atto costitutivo e Statuto dell'associazione/società;
- Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- Progetto di gestione dettagliato, che illustri le proposte in relazione ai criteri di cui all'art. 5;
- Bilancio/rendiconto economico dell'ultimo esercizio approvato.

Art. 7 - Procedura di aggiudicazione

Il Comune procederà alla selezione dell'associazione/ società sportiva, fra quelle che abbiano manifestato interesse nei termini sopra indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza. Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, il Comune si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto nel rispetto delle normative vigenti.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione dell'impianto, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.

Il Comune provvederà alla stipula di apposita convenzione che stabilisca i criteri di gestione degli impianti sportivi in oggetto, nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 5/2012.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale che sarà libera di seguire anche altre procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 13 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Codice in materia di protezione dei dati personali - per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Art. 8 - Informazioni e responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta (tel. 0722819928, email: contratti@comune.sant-angelo-in-vado.ps.it).

2. Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sant'Angelo in Vado.

Sant'Angelo in Vado, lì 29/12/2025

Il Responsabile del Settore Amministrativo

ALLEGATO B

MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le

Comune di Sant'Angelo in Vado

Piazza Umberto I°

PEC: comune.santangeloinvado@emarche.it

**Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi
comunale** _____ (specificare il tipo d'impianto)

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il, C.F.

....., in qualità di Legale Rappresentante della società/associazione sportiva

dilettantistica, con sede legale in, Via

n., C.F. e P.IVA, iscritta al Registro Nazionale delle

Attività Sportive Dilettantistiche con n., affiliata a,

CHIEDE

di partecipare alla procedura selettiva per l'affidamento in gestione del seguente impianto sportivo
comunale:

Stadio comunale e strutture annesse

Palazzetto dello Sport

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- che la società/associazione rappresentata è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso pubblico;
- che non sussistono cause di esclusione previste dalla normativa vigente;
- di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni contenute nell'avviso pubblico e nei suoi allegati;
- che il domicilio digitale (PEC) per ogni comunicazione è il seguente:

Si allega la seguente documentazione:

1. Copia del documento di identità del sottoscrittore.
2. Atto costitutivo e Statuto.
3. Certificato di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
4. Progetto di gestione.
5. Bilancio/rendiconto economico dell'ultimo esercizio.
6. (Eventuale altra documentazione)

Luogo e data,

Firma del Legale Rappresentante

.....

ALLEGATO C1**COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)****SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO E
L'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ _____ PER USO E
GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT.**

L'anno duemila ventisei (2026) questo giorno _____ del mese di _____, nella residenza Municipale. Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di avviare una procedura per l'affidamento del servizio di gestione dello stadio comunale e strutture annesse, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 18/11/2015, esecutiva, alle condizioni in seguito indicate; Vista le determina del responsabile del settore Amministrativo n. _____ del _____ con la quale si approvava l'avviso e la documentazione conseguente;

Ciò premesso,

TRA

_____, che interviene alla stipula in qualità di Responsabile del settore Amministrativo, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale (da ora: Comune), giusta art. 5, del vigente regolamento comunale sugli impianti sportivo;

E

_____, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di Presidente dell'Associazione/società sportiva dilettantistica

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune concede all'associazione/società la gestione del Palazzetto dello Sport e relative attrezzature comprese l'impianto, elettrico, idrico ed idraulico, sito in Via Molinello, n. 8, (Foglio n. 48, Mappali n. 810/parte; 814/parte), per un periodo di anni cinque (5) decorrenti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico dell'associazione/società i seguenti oneri:

- apertura e chiusura dell'impianto;
- custodia, sorveglianza;
- adeguata pulizia;
- spese di funzionamento (telefono, prodotti per pulizia);
- spese per la manutenzione ordinaria;
- spese relative alle utenze di energia a acqua;

l'associazione/società può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente il Comune dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico del Comune gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO

Il Comune concede all'associazione/società, per tutta la durata della presente convenzione, un contributo massimo annuo determinato in Euro 7.500,00 che sarà liquidato in due rate con le seguenti modalità:

- la prima nella misura del 50% entro il mese di giugno;
- la seconda, a saldo, entro il mese di dicembre, sulla base degli effettivi mesi di gestione.

L'associazione/società è tenuta a rendicontare annualmente all'Amministrazione comunale l'attività svolta sotto il profilo finanziario e sportivo;

Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere all'associazione/società il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

La gestione dell'impianto deve garantire la massima fruibilità a favore della collettività. L'utilizzo degli spazi e degli orari disponibili è regolato secondo i seguenti criteri di priorità:

- In via di assoluta precedenza, l'associazione/società si impegna a garantire la disponibilità gratuita del Palazzetto dello Sport per lo svolgimento di saggi, recite e manifestazioni promosse dal Comune, dagli istituti scolastici e da altre associazioni cittadine anche sportive senza scopo di lucro, in particolare durante il periodo natalizio e nel periodo di conclusione delle attività corsistiche (maggio-giugno) per un numero massimo di 7 giornate anno con un preavviso di almeno 10 giorni salvo casi di comprovata urgenza.

Il calendario di tali utilizzi sarà definito in accordo con l'Ufficio Sport e/o Cultura del Comune.

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dal gestore, sulla base di quanto stabilito negli articoli 6,7 e 8 del vigente Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi;

- E' concedibile al gestore, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati, dal 50% e sino al 80% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di gare, tornei e manifestazioni;
- il monte ore concedibile in via prioritaria, entro le percentuali sopra indicate, viene calcolato tenendo conto degli allenamenti e delle partite di campionato della 1^a squadra e dei settori giovanili, con calendario da presentare all'ufficio sport prima dell'inizio di ogni anno sportivo, le ore restanti saranno messe a disposizione di altre associazioni sportive cittadine che ne facciano richiesta per allenamenti e/o partite. Nel caso di più richieste si procederà in ordine di priorità in base al n. di associati vadesi.

Gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi al gestore anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 80%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 50% qualora il gestore non ne avesse bisogno per soddisfare le esigenze dei propri associati.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale dovrà specificare gli orari assegnati a ciascuna categoria di utenti nel rispetto dei criteri di priorità e delle quote minime di cui sopra. Dovrà essere presentato a decorrere dal 10 agosto e non oltre il 20 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione comunale.

3. l'associazione/società è tenuta ad applicare tariffe per l'utilizzo dell'impianto da parte di terzi che siano contenute, al fine di favorire la finalità sociale della gestione, le tariffe dovranno essere preventivamente concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale e non potranno essere modificate senza l'assenso della stessa.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE.

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano ai gestori, i quali sono tenuti a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dal Comune.

È fatto assoluto divieto ai gestori di modificare le tariffe concordate con il Comune senza espressa autorizzazione.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, l'associazione/società dovrà versare una cauzione cumulativa di € 500,00 (cinquecento) a favore del Comune che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni del concessionario, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'associazione/società è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori. La responsabilità dell'associazione/società dovrà essere accertata in contraddittorio con il Comune.

È fatto obbligo all' associazione/società di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi in pendenza dell'attività svolta; L' associazione/società pertanto deve stipulare, al momento della firma del contratto, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a persone e/o cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della convenzione con il massimale almeno pari ad € 1.000.000,00 unico per sinistro, che comprenda, altresì, i rischi cagionati da personale operativo legato all'associazione o alla società sportiva.

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra associazione/società, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto del contratto.

L'Associazione/società può richiedere ai fruitori dell'impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell'impianto durante lo svolgimento dell'attività negli orari concessi.

ART. 8 – SICUREZZA

L'associazione/società , quale gestore dell'impianto nelle fasce orarie di competenza, assume gli obblighi del "datore di lavoro" per le attività da essa organizzate o consentite a terzi, e provvede a: o valutare i rischi connessi alle attività sportive e organizzative svolte, ivi compresi l'uso di attrezzature mobili, l'organizzazione degli spazi e la gestione del pubblico; o redigere un proprio DVR riferito ai rischi specifici delle attività sportive e organizzative sotto la sua gestione; o garantire l'adozione delle misure di prevenzione e protezione per lavoratori, collaboratori, utenti e tesserati; o assicurare il rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'associazione/società risponde di eventuali danni all'impianto derivanti da incuria, negligenza o colpa. Su decisione del Comune sarà tenuto a rimborsare i danni o a provvedere direttamente alle riparazioni entro il termine stabilito.

ART.9 – CONTROLLI

L'associazione/società è tenuta a consentire, in qualsiasi momento, l'accesso all'impianto da parte del personale delegato dal Comune e dai diversi organi pubblici specificatamente competenti ed autorizzati, per l'espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni ai fini dell'accertamento dello stato

della struttura, delle condizioni di manutenzione della stessa, della conformità dell’uso della struttura, del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative alla sicurezza.

È fatto obbligo all’ associazione/società di esibire tutti gli atti e documenti relativi alla gestione (bilancio, rendicontazione, programmi annuali) di cui l’Amministrazione facesse richiesta.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento comunale per l’uso e la gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto e la immediata riconsegna al Comune dell’impianto sportivo di cui trattasi, qualora l’associazione/società non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

L’associazione/società si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

Alla ricorrenza di motivi eccezionali di pubblica sicurezza, o nel caso impossibilità di utilizzo della palestra (necessità improrogabile di manutenzioni e/o di utilizzo da parte dell’Istituto scolastico e/o di utilizzo da parte del Comune) è facoltà del Comune di sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione, previa comunicazione a mezzo PEC che espliciti le motivazioni.

In caso di scioglimento della associazione/società la presente convenzione si considera automaticamente risolta, salvo diverso accordo.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il comune di Sant’Angelo in Vado, ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, informa l’associazione/società che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, comprese le pubblicazioni obbligatorie effettuate nel sito internet istituzionale.

ART. 12 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant’altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico dell’associazione/società. Per quanto non regolato dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la nature patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

Art. 13 - SPESE LEGALI ED ONERI FISCALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l’uso e la gestione sociale degli impianti.

Art. 14 – NORME FINALI

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale:

per l’associazione/società/società _____ Il Presidente _____

Per il Comune di Sant’Angelo in Vado il Responsabile del I° Settore Amministrativo

ALLEGATO C2**COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)****SCHEMA DI****CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO E LA SOC. VADESE
CALCIO PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE**

L'anno duemila ventisei (2026) questo giorno _____ del mese di _____, nella residenza Municipale. Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di avviare una procedura per l'affidamento del servizio di gestione dello stadio comunale e strutture annesse, ai sensi del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 18/11/2015, esecutiva, alle condizioni in seguito indicate; Vista le determina del responsabile del settore Amministrativo n. _____ del _____ con la quale si approvava l'avviso e la documentazione conseguente; Ciò premesso,

TRA

_____, che interviene alla stipula in qualità di Responsabile del settore Amministrativo, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale (da ora: Comune), giusta art. 5, del vigente regolamento comunale sugli impianti sportivo;

E

_____, il quale interviene alla stipula della presente convenzione in qualità di Presidente dell'Associazione/società sportiva dilettantistica

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune concede alla Associazione/società _____ la gestione dello stadio comunale e strutture annesse per un periodo di anni cinque (5) decorrenti dalla stipula della convenzione; Tale gestione comprende l'uso di tutte le attrezzature, dei locali, dei servizi e delle pertinenze, anche esterne (compresi i locali adibiti a bar e servizi per il pubblico), della struttura (Foglio n. 47 numero 1152 sub. 3).

ART. 2 – COMPETENZE

Sono posti a carico dell'associazione/società i seguenti oneri:

- apertura e chiusura dell'impianto;
- custodia, sorveglianza;
- adeguata pulizia;
- spese di funzionamento (telefono, prodotti per pulizia);
- spese per la manutenzione ordinaria;
- spese relative alle utenze di energia a acqua;

l'associazione/società può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno esonerando espressamente il Comune dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Sono posti a carico del Comune gli oneri relativi alla straordinaria manutenzione;

ART. 3 – CORRISPETTIVO DI GESTIONE E CANONE ANNUO

Il Comune concede alla associazione/società, per tutta la durata della presente convenzione, un contributo annuo massimo pari ad Euro 18.500,00 che sarà liquidato in due rate con le seguenti modalità:

- la prima nella misura del 50% entro il mese di giugno;
- la seconda, a saldo, entro il mese di dicembre, sulla base degli effettivi mesi di gestione.
L'associazione/società è tenuta a rendicontare annualmente all'Amministrazione comunale l'attività svolta sotto il profilo finanziario e socio-ricreativo;
Al fine di monitorare le entrate e le uscite, l'Ufficio Sport ha la facoltà di richiedere all'associazione/società il rendiconto annuale dell'esercizio gestionale nonché il bilancio societario ufficiale.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE SPAZI

Gli spazi dell'impianto sono assegnati dall'associazione/società, sulla base di quanto stabilito negli articoli 6,7 e 8 del vigente Regolamento comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi.
È concedibile all'associazione/società, per lo svolgimento dell'attività sportiva istituzionale dei propri associati, dal 50% e sino al 80% del monte ore disponibile su base settimanale, al netto dei giorni del fine settimana storicamente dedicati allo svolgimento di gare, tornei e manifestazioni.

Per la definizione della percentuale degli spazi spettante all' associazione/società, l'Ufficio Sport si baserà sul numero degli associati residenti sul territorio comunale di Sant'Angelo in Vado che svolgeranno attività sportiva nell'impianto concesso in gestione e sulle istanze di utilizzo pervenute da altri soggetti.

Negli spazi non spettanti l'associazione/società è tenuta a garantire la fruizione degli impianti ai soggetti che ne faranno richiesta in ognuna delle fasce giornaliere (mattino, pomeriggio, sera), fermo restando che gli spazi non assegnati per mancanza di istanze, saranno da considerare concessi all' associazione/società anche se comporteranno il superamento della percentuale massima del 80%, così come la percentuale minima potrà essere inferiore al 50% qualora l'associazione/società non avesse associati residenti sul territorio comunale di Sant'Angelo in Vado.

Lo schema della ripartizione oraria settimanale potrà essere presentato a decorrere dal 10 agosto e non oltre il 20 settembre di ogni anno all'Ufficio Sport, che provvederà alla verifica della sua regolarità ed alla sua approvazione. Lo schema avrà validità solo una volta approvato dall'Ufficio Sport, che in caso di controversie avrà la facoltà di applicare lo schema orario dallo stesso ritenuto più congruo.

Nel caso di attività e/o di manifestazioni di breve durata, o comunque non stagionali, prima di rilasciare la relativa assegnazione o di esprimere il relativo diniego, i gestori dovranno preventivamente acquisire il nulla osta dell'Ufficio Sport, in mancanza del quale le attività e/o le manifestazioni saranno da intendersi non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 5 – TARIFFE ORARIE

Gli introiti delle tariffe d'uso spettano all'associazione/società, la quale è tenuta a rilasciare all'utenza l'attestazione di pagamento e ad esporre in luogo ben visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le vigenti tariffe d'uso stabilite dal Comune.

E' fatto assoluto divieto di modificare le tariffe concordate con il Comune senza espressa autorizzazione.

Il Comune può utilizzare a titolo gratuito gli impianti, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 del vigente regolamento comunale, per manifestazioni sportive organizzate direttamente e non, per un periodo massimo di 7 giorni ogni anno, con un preavviso, se possibile, di almeno 10 giorni.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, l'associazione/società dovrà versare apposita cauzione di € 500,00 (cinquecento) a favore del Comune che potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa.

Il Comune avrà il diritto di trattenere e di incassare la somma di cui sopra, in caso di insolvenza, inadempienza e/o danni dell'associazione/società, senza il pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra soluzione.

ART. 7 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L’associazione/società è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all’esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e collaboratori. La responsabilità dell’associazione/società dovrà essere accertata in contraddittorio con il Comune.

È fatto obbligo all’ associazione/società di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi in pendenza dell’attività svolta; L’ associazione/società pertanto deve stipulare, al momento della firma del contratto, una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall’espletamento delle attività e dei servizi oggetto della convenzione con il massimale almeno pari ad € 1.000.000,00 unico per sinistro, che comprenda, altresì, i rischi cagionati da personale operativo legato all’associazione o alla società sportiva.

L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra associazione/società, gli utilizzatori dell’impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto del contratto.

L’Associazione/società può richiedere ai fruitori dell’impianto di contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni a persone e/o cose, ove per terzi siano espressamente contemplati gli associati, o i componenti del gruppo sportivo, nonché tutte le persone presenti nell’impianto durante lo svolgimento dell’attività negli orari concessi.

ART. 8 – SICUREZZA

L’associazione/società, quale gestore dell’impianto nelle fasce orarie di competenza, assume gli obblighi del “datore di lavoro” per le attività da essa organizzate o consentite a terzi, e provvede a:

- o valutare i rischi connessi alle attività sportive e organizzative svolte, ivi compresi l’uso di attrezzature mobili, l’organizzazione degli spazi e la gestione del pubblico;
- o redigere un proprio DVR riferito ai rischi specifici delle attività sportive e organizzative sotto la sua gestione; o garantire l’adozione delle misure di prevenzione e protezione per lavoratori, collaboratori, utenti e tesserati; o assicurare il rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L’associazione/società risponde di eventuali danni all’impianto derivanti da incuria, negligenza o colpa. Su decisione del Comune sarà tenuto a rimborsare i danni o a provvedere direttamente alle riparazioni entro il termine stabilito.

ART.9 – CONTROLLI

L’associazione/società è tenuta a consentire, in qualsiasi momento, l’accesso all’impianto da parte del personale delegato dal Comune e dai diversi organi pubblici specificatamente competenti ed autorizzati, per l’espletamento di tutti i controlli ritenuti opportuni ai fini dell’accertamento dello stato della struttura, delle condizioni di manutenzione dello stesso, della conformità dell’uso della struttura, del rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle relative alla sicurezza.

È fatto obbligo all’ associazione/società di esibire tutti gli atti e documenti relativi alla gestione (bilancio, rendicontazione, programmi annuali) di cui l’Amministrazione facesse richiesta.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni infrazione alle condizioni della convenzione ed al Regolamento comunale per l’uso e la gestione sociale degli impianti, comporterà la facoltà di risolvere il presente atto e la immediata riconsegna al Comune dell’impianto sportivo di cui trattasi, qualora l’associazione/società non abbia ottemperato alle eventuali prescrizioni.

L’associazione/società si impegna ad operare nel rispetto dei principi del Codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministri Europei responsabili per lo sport riuniti nella loro 7^a conferenza dal 13 al 15 maggio 1992. Qualora venissero ripetutamente accertati comportamenti e/o azioni in palese

contrasto con i contenuti etici e di fairplay del Codice, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di revocare il presente atto.

Resta salva ed impregiudicata ogni azione da parte del Comune per risarcimento di danni.

Alla ricorrenza di motivi eccezionali di pubblica sicurezza, o nel caso impossibilità di utilizzo della palestra (necessità improrogabile di manutenzioni e/o di utilizzo da parte dell'Istituto scolastico e/o di utilizzo da parte del Comune) è facoltà del Comune di sospendere o revocare in qualsiasi momento la concessione, previa comunicazione a mezzo PEC che espliciti le motivazioni.

In caso di scioglimento della associazione/società la presente convenzione si considera automaticamente risolta, salvo diverso accordo.

ART. 11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il comune di Sant'Angelo in Vado, ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, informa l'associazione/società che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia, comprese le pubblicazioni obbligatorie effettuate nel sito internet istituzionale.

ART. 12 – LEGGI E REGOLAMENTI DA APPLICARE

Tutte le spese immediate e future inerenti al presente atto, imposte tasse e quant'altro occorre per dare corso legale alla presente convenzione, sono a carico dell'associazione/società. Per quanto non regolato dal presente atto, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la nature patrimoniale restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare dalla convenzione stessa.

ART. 13 - SPESE LEGALI ED ONERI FISCALI

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso

La presente convenzione è assoggettata a tutte le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti.

Art. 14 – NORME FINALI

Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale:

Per la società sportiva _____ il Presidente _____,

Per il Comune di Sant'Angelo in Vado il Responsabile del I° Settore Amministrativo

_____,